

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2018/2019)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 16/TFN-SVE - RIUNIONE DEL 14.3.2019

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 14.3.2019, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario** con l'assistenza di Antonella Sansoni.

1) RECLAMO N°. 99 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PIVA SIMONE, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Con reclamo inviato in data 7 dicembre 2018, la Lupa Roma FC Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Rosa Scavo, ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 03 dicembre 2018, con la quale era stata condannata al pagamento in favore del calciatore Simone Piva, della somma di € 1.500,00, a saldo della somma allo stesso ancora dovuta, in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

A sostegno la Società reclamante, dopo aver precisato che il proprio legale rappresentante era soggetto non inibito e che il reclamo era motivato dalla salvaguardia del principio di lealtà e per fini di giustizia, affermava che, diversamente da quanto riportato nella decisione impugnata laddove si poteva leggere che "Con reclamo datato 2/08/2018 inoltrato a mezzo Racc. A.R alla società controinteressata", essa reclamante non aveva ricevuto alcuna comunicazione del reclamo e, quindi, non era stata messa a conoscenza dello stesso e neppure nelle condizioni di potersi difendere nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Chiedeva, pertanto, per tali motivazioni la riformulazione/annullamento della sentenza della CAE. Il calciatore Piva, ritualmente notiziato del reclamo, faceva pervenire tempestive controdeduzioni, nelle quali preliminarmente eccepiva l'inammissibilità e/o irricevibilità del gravame per carenza dei poteri in capo alla Sig.ra Scavo, atteso il C.U. n. 109/AA del 16/11.2018 che aveva ratificato l'accordo ex art. 32 sexies CGS e nel merito deduceva l'infondatezza dello stesso, attesa la regolare ricezione del ricorso introduttivo.

Concludeva, pertanto, il calciatore insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.

Alla riunione del 14 marzo 2019 la vertenza, dopo la discussione, veniva trattenuta in decisione.

Il reclamo proposto dalla Lupa Roma FC Srl è inammissibile.

Invero risulta dalla documentazione in atti, oltre che per essere stato espressamente specificato in seno allo stesso, che il ricorso è stato sottoscritto dalla signora Rosa Scavo, nella qualità di legale rappresentante della società ricorrente.

Nei confronti della stessa, però, come anche rilevato dalla difesa del calciatore, in data 16 novembre 2018, con il Comunicato Ufficiale n. 109/AA era stata disposta l'applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione, in accoglimento della richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla stessa Sig.ra Rosa Scavo in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società Lupa Roma FC Srl.

Per cui, alla data della sottoscrizione del ricorso (04.12.2018) la sig.ra Rosa Scavo risultava ancora inibita e, pertanto, alla stessa era fatto espresso divieto di rappresentare la società ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera h) nonché comma 2, lettera a) del CGS che espressamente prevede che *“La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;”*

Conseguentemente, il ricorso della società Lupa Roma FC Srl è *“tamquam non esset”* perché sottoscritto da un soggetto che secondo le norme del diritto sportivo non era legittimato a rappresentare la società, in quanto si trovava in situazione di inibizione dalle cariche sociali e, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Il Tribunale, inoltre, in relazione al descritto comportamento tenuto dal legale rappresentante, sig.ra Rosa Scavo, in aperta violazione del divieto di cui all'art. 19, comma 1, lettera h) nonché comma 2, lettera a) del CGS, ai sensi dell'art. 1 bis e dell'art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società Lupa Roma FC Srl.

Ai sensi dell'art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N° 100 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MILANI SIMONE, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Con reclamo inviato in data 7 dicembre 2018, la Lupa Roma FC Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Rosa Scavo, ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 03 dicembre 2018, con la quale era stata condannata al pagamento in favore del calciatore Milani Simone, della somma di € 3.600,00, a saldo della somma allo stesso ancora dovuta, in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

A sostegno la Società reclamante, dopo aver precisato che il proprio legale rappresentante era soggetto non inibito e che il reclamo era motivato dalla salvaguardia del principio di lealtà e per fini di giustizia, affermava che, diversamente da quanto riportato nella decisione impugnata laddove si poteva leggere che *"Con reclamo datato 2/08/2018 inoltrato a mezzo Racc. A.R alla società controinteressata"*, essa reclamante non aveva ricevuto alcuna comunicazione del reclamo e, quindi, non era stata messa a conoscenza dello stesso e neppure nelle condizioni di potersi difendere nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Chiedeva, pertanto, per tali motivazioni la riformulazione/annullamento della sentenza della CAE. Il calciatore Milani, ritualmente notiziato del reclamo, faceva pervenire tempestive controdeduzioni, nelle quali preliminarmente eccepiva l'inammissibilità e/o irricevibilità del gravame per carenza dei poteri in capo alla Sig.ra Scavo, atteso il C.U. n. 109/AA del 16/11.2018 che aveva ratificato l'accordo ex art. 32 sexies CGS e nel merito deduceva l'infondatezza dello stesso, attesa la regolare ricezione del ricorso introduttivo.

Concludeva, pertanto, il calciatore insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.

Alla riunione del 14 marzo 2019 la vertenza, dopo la discussione, veniva trattenuta in decisione.

Il reclamo proposto dalla Lupa Roma FC Srl è inammissibile.

Invero risulta dalla documentazione in atti, oltre che per essere stato espressamente specificato in seno allo stesso, che il ricorso è stato sottoscritto dalla signora Rosa Scavo, nella qualità di legale rappresentante della società ricorrente.

Nei confronti della stessa, però, come anche rilevato dalla difesa del calciatore, in data 16 novembre 2018, con il Comunicato Ufficiale n. 109/AA era stata disposta l'applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione, in accoglimento della richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla stessa Sig.ra Rosa Scavo in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società Lupa Roma FC Srl.

Per cui, alla data della sottoscrizione del ricorso (04.12.2018) la sig.ra Rosa Scavo risultava ancora inibita e, pertanto, alla stessa era fatto espresso divieto di rappresentare la società ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera h nonché comma 2, lettera a) del CGS che espressamente prevede che *"La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;"*

Conseguentemente, il ricorso della società Lupa Roma FC Srl è *"tamquam non esset"* perché sottoscritto da un soggetto che secondo le norme del diritto sportivo non era legittimato a rappresentare la società, in quanto si trovava in situazione di inibizione dalle cariche sociali e, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Il Tribunale, inoltre, in relazione al descritto comportamento tenuto dal legale rappresentante, sig.ra Rosa Scavo, in aperta violazione del divieto di cui all'art. 19, comma 1, lettera h) nonché comma 2, lettera a) del CGS, ai sensi dell'art. 1 bis e dell'art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società Lupa Roma FC Srl.

Ai sensi dell'art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

3) RECLAMO N° 101 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VOLPONI ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Con reclamo inviato in data 7 dicembre 2018, la Lupa Roma FC Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Rosa Scavo, ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 03 dicembre 2018, con la quale era stata condannata al pagamento in favore del calciatore Volponi Alessandro, della somma di € 700,00, a saldo della somma allo stesso ancora dovuta, in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

A sostegno la Società reclamante, dopo aver precisato che il proprio legale rappresentante era soggetto non inibito e che il reclamo era motivato dalla salvaguardia del principio di lealtà e per fini di giustizia, affermava che, diversamente da quanto riportato nella decisione impugnata laddove si poteva leggere *che "Con reclamo datato 10/08/2018 inoltrato a mezzo Racc. A.R alla società controinteressata*", essa reclamante non aveva ricevuto alcuna comunicazione del reclamo e, quindi, non era stata messa a conoscenza dello stesso e neppure nelle condizioni di potersi difendere nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Chiedeva, pertanto, per tali motivazioni la riformulazione/annullamento della sentenza della CAE.

Il calciatore Volponi, ritualmente notiziato del reclamo, faceva pervenire tempestive controdeduzioni, nelle quali preliminarmente eccepiva l'inammissibilità e/o irricevibilità del gravame per carenza dei poteri in capo alla Sig.ra Scavo, atteso il C.U. n. 109/AA del 16/11.2018 che aveva ratificato l'accordo ex art. 32 sexies CGS e nel merito deduceva l'infondatezza dello stesso, attesa la regolare ricezione del ricorso introduttivo.

Concludeva, pertanto, il calciatore insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.

Alla riunione del 14 marzo 2019 la vertenza, dopo la discussione, veniva trattenuta in decisione.

Il reclamo proposto dalla Lupa Roma FC Srl è inammissibile.

Invero risulta dalla documentazione in atti, oltre che per essere stato espressamente specificato in seno allo stesso, che il ricorso è stato sottoscritto dalla signora Rosa Scavo, nella qualità di legale rappresentante della società ricorrente.

Nei confronti della stessa, però, come anche rilevato dalla difesa del calciatore, in data 16 novembre 2018, con il Comunicato Ufficiale n. 109/AA era stata disposta l'applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione, in accoglimento della richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla stessa Sig.ra Rosa Scavo in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società Lupa Roma FC Srl.

Per cui, alla data della sottoscrizione del ricorso (04.12.2018) la sig.ra Rosa Scavo risultava ancora inibita e, pertanto, alla stessa era fatto espresso divieto di rappresentare la società ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera h) nonché comma 2, lettera a) del CGS che espressamente prevede che *"La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di*

rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;"

Conseguentemente, il ricorso della società Lupa Roma FC Srl è *"tamquam non esset"* perché sottoscritto da un soggetto che secondo le norme del diritto sportivo non era legittimato a rappresentare la società, in quanto si trovava in situazione di inibizione dalle cariche sociali e, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Il Tribunale, inoltre, in relazione al descritto comportamento tenuto dal legale rappresentante, sig.ra Rosa Scavo, in aperta violazione del divieto di cui all'art. 19, comma 1, lettera h) nonché comma 2, lettera a) del CGS, ai sensi dell'art. 1 bis e dell'art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società Lupa Roma FC Srl.

Ai sensi dell'art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

4) RECLAMO N° 73 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCHIAVINO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.II.2018.

Con atto del 15.11.2018, la ASD Città di Acireale 1946 ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa l'08.11.2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Schiavino Marco, del complessivo importo di € 5.250,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto tra ASD Acireale (dalla cui scissione, veniva costituita la ASD Città di Acireale 1946) e il calciatore per la stagione sportiva 2017/2018.

La ASD Città Di Acireale 1946, a sostegno dell'impugnazione promossa, assumeva l'avvenuta corresponsione di parte delle somme, nonché l'inadempimento del tesserato alle proprie obbligazioni, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10.05.2018, a seguito della partita disputata contro la società Città di Gela.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni contestando quanto *ex adverso* dedotto, eccepito, richiesto e prodotto chiedendo, pertanto, il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE, e la condanna della ASD Città di Acireale 1946, anche in solido con la ASD Acireale, alle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 33, comma 14, CGS, delle spese legali.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 14.03.2019.

Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

A seguito dell'esame della documentazione prodotta risulta, infatti, che:

- la documentazione prodotta dalla ASD Città Di Acireale è inammissibile in quanto non fornita in originale e non idonea ad attestare l'avvenuto pagamento degli importi reclamati e le relative imputazioni;

- il calciatore ha fornito originale della documentazione medica attestante l'insorgenza di un infortunio relativo al periodo in contestazione.

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

5) RECLAMO N° 75 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BARRACO DARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.II.2018.

Ordinanza.

6) RECLAMO N° 104 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE COCIMANO SALVATORE, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Ordinanza.

7) RECLAMO N° 105 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LORDI SABATINO, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Con reclamo notificato via PEC in data 10.12.2018, la società ASD Città Di Acireale 1946 ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 165/CAE-LND del 3.12.2018, con la quale la società reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Lordi Sabatino della somma di € 15.658, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto tra ASD Acireale (dalla cui scissione, veniva costituita la ASD Città di Acireale 1946) e il calciatore per la stagione sportiva 2017/2018.

La ASD Città Di Acireale 1946, a sostegno dell'impugnazione promossa, assumeva l'avvenuta corresponsione di parte delle somme, nonché l'inadempimento del tesserato alle proprie obbligazioni.

Il calciatore Lordi Sabatino presentava controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello perché tardivamente proposto e l'infondatezza, nel merito, dello stesso.

Il reclamo è inammissibile, in quanto tardivo, con conseguente assorbimento degli altri motivi di gravame.

Infatti, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

Nel caso di specie, il reclamo avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il termine del 10.12.2018, posto che la decisione impugnata era stata ricevuta dall'odierna appellante il 03.12.2018.

Come si è detto, invece, il reclamo della ASD Città Di Acireale 1946, è stato inoltrato via PEC solo il giorno 11.12.2018, quando, dunque, il predetto termine risultava ormai decorso.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946.

Dispone addebitarsi la tassa.

8) RECLAMO N° 106 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LO NIGRO ALESSIO, PUBBLICATA NEL C.U. 168/CAE-LND del 4.12.2018.

Con atto dell'11.12.2018, la ASD Città di Acireale 1946 ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 04.12.2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Lo Nigro Alessio, del complessivo importo di euro 10.337,64, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto tra ASD Acireale (dalla cui scissione, veniva costituita la ASD Città di Acireale 1946) e il calciatore per la stagione sportiva 2017/2018.

La ASD Città Di Acireale 1946, a sostegno dell'impugnazione promossa, assumeva l'avvenuta corresponsione di parte delle somme in contestazione.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni contestando quanto *ex adverso* dedotto, eccepito, richiesto e prodotto chiedendo, pertanto, il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE, e la condanna della ASD Città di Acireale 1946, anche in solido con la ASD Acireale, alle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 33, comma 14, CGS, delle spese legali.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 14.03.2019.

Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

A seguito dell'esame della documentazione prodotta risulta, infatti, che la ASD CITTÀ DI ACIREALE non ha fornito documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento degli importi reclamati;

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

9) RECLAMO N° 107 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCIANNAMÉ CLAUDIO, PUBBLICATA NEL C.U. 168/CAE-LND del 4.12.2018.

Con atto dell'11.12.2018, la ASD Città di Acireale 1946 ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 04.12.2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Sciannamé Claudio, del complessivo importo di

euro 19.058,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto tra ASD Acireale (dalla cui scissione, veniva costituita la ASD Città di Acireale 1946) e il calciatore per la stagione sportiva 2017/2018.

La ASD Città Di Acireale 1946, a sostegno dell'impugnazione promossa, assumeva l'avvenuta corresponsione di parte delle somme, nonché l'inadempimento del tesserato alle proprie obbligazioni, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10.05.2018, a seguito della partita disputata contro la società Città di Gela.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni, contestando quanto *ex adverso* dedotto, eccepito, richiesto e prodotto chiedendo, pertanto, il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE, e la condanna della ASD Città di Acireale 1946, anche in solido con la ASD Acireale, alle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 33, comma 14, CGS, delle spese legali.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 14.03.2019.

Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

A seguito dell'esame della documentazione prodotta risulta, infatti, che:

- la ASD Città Di Acireale non ha fornito documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento degli importi reclamati, sia in relazione ai versamenti realmente effettuati al calciatore, sia alle ritenute d'acconto asseritamente versate;
- l'assenza di molti calciatori tesserati con la reclamante a far data dall'11.05.2018 può essere ricondotta ad una scelta societaria e, comunque, non esonera la società dalla corresponsione delle somme.
- il calciatore ha tempestivamente contestato quest'ultima circostanza alla società, la quale non ha replicato a quanto dedotto dall'atleta;
- in ogni caso, le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo in merito all'asserito inadempimento contrattuale attengano alla materia disciplinare e non a quella economica di competenza di questo Tribunale e come tali non possono inferire sul contenuto degli accordi economici tra società e calciatori.

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

10) RECLAMO N°. 102 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BALISTRERI PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, vista la motivata istanza di differimento dell'odierna udienza, formulata dalla difesa della società SSDARL Città Di Campobasso;

ritenuto che la difesa del calciatore, al riguardo, si è rimessa alle decisioni del Tribunale;

rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 15.4.2019 ore 11.

11) RECLAMO N°. 103 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSA SORTA CON IL CALCIATORE GURMA MARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
vista la motivata istanza di differimento dell'odierna udienza, formulata dalla difesa della società SSDARL Città Di Campobasso;
ritenuto che la difesa del calciatore, al riguardo, si è rimessa alle decisioni del Tribunale;
rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 15.4.2019 ore 11.

12) RICORSO N°. 76 DELLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO 1905 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL - AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE IN ORDINE ALLA FORNITURA DI SERVIZI PER LO STADIO COMUNALE "BRUNO NESPOLI" DI OLBIA, STIPULATO TRA LE PARTI IN DATA 15.06.2017.

Ordinanza.

13) RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ FCD CONEGLIANO 1907 CONTRO LA SOCIETÀ FC CROTONE SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 247 - PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE CORDAZ ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.

Ordinanza.

14) RECLAMO N°. 83 DELLA SOCIETÀ ASD TRICESIMO CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION MARTIGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 228 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CODUTTI FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Con atto 20 novembre 2018, l'ASD Tricesimo ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione Premi con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla ASD Union Martignacco e la odierna ricorrente è stata condannata al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF, in riferimento al tesseramento del calciatore Filippo Codutti.

Assume la ricorrente ASD Tricesimo: l'esistenza di una liberatoria rilasciata in data 18 luglio 2018 dalla ASD Union Martignacco; la inammissibilità della richiesta di pagamento del premio da parte della medesima ASD Union Martignacco, avendo la stessa omesso di allegare i cartellini del calciatore Codutti alla richiesta, come previsto dalla normativa federale.

La società controparte, ritualmente e tempestivamente notiziata del presente ricorso nulla ha controdedotto.

Il ricorso è stato quindi discusso e deciso alla riunione del 14 marzo 2019.

Il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

In via preliminare deve infatti rilevarsi che, verificato il ricevimento della decisione della Commissione Premi da parte della ASD Tricesimo in data 12 novembre 2018, il ricorso è stato inoltrato solo in data 20 novembre 2018 e quindi oltre il termine perentorio di sette giorni previsto dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

La rilevata inammissibilità preclude l'esame del merito del ricorso.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Tricesimo.
Dispone addebitarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario** con l'assistenza di Antonella Sansoni.

15) RECLAMO N°. 81 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL CONTRO LA SOCIETÀ USD SRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 272 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NOCENTINI CARLO ALBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Con ricorso del 25 giugno 2018 la USD Srl Arezzo Football Academy ha adito la Commissione Premi per chiedere la condanna della società US Arezzo Srl al pagamento del premio di preparazione, come previsto dall'art. 96 NOIF, per avere quest'ultima tesserato il calciatore Nocentini Carlo Alberto, nato il 31.07.2001, con vincolo "giovane di serie" il 07.09.2016 e con riferimento alla stagione sportiva 2014/15 in cui il calciatore venne tesserato da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con delibera in C.U. 3/E del 25.10.2018 (notificata in data 12.11.2018) la Commissione Premi ha accolto il ricorso condannando la società SS Arezzo Srl (che nelle more ha acquisito il complesso aziendale della fallita US Arezzo Srl) al pagamento della somma di € 16.038,00, di cui € 11.880,00 alla USD Srl Arezzo Football Academy a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 4.158,00 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con reclamo del 16.11.2018, la società SS Arezzo Srl ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale deducendo, quali motivi di gravame, la mancata ricezione del ricorso depositato alla Commissione Premi, nonché l'assenza del requisito temporale del tesseramento del Nocentini per una intera stagione sportiva.

Con controdeduzioni al reclamo del 3.12.2018 la USD Srl Arezzo Football Academy si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni sia in fatto che in diritto.

Più in particolare, il sodalizio ha prodotto la ricevuta della raccomandata inviata all'indirizzo indicato nel foglio di censimento della US Arezzo Srl ed ha evidenziato che il diritto al Premio di Preparazione (maturato nella stagione sportiva 2016/2017) è stato correttamente reclamato sussistendo tutti i presupposti previsti dall'art. 96 NOIF.

Con ordinanza del 12 febbraio 2019, pubblicata con C.U. 14/TFN-Sezione Vertenze Economiche del 13 febbraio 2019, codesto Tribunale, rilevato che l'avviso di convocazione per l'udienza del 12.2.2019 non risultava notificato al domicilio eletto dalla società reclamante presso l'avv. Eduardo Chiacchio e/o sulla sua pec, ha rinviato la vertenza a nuovo ruolo.

La trattazione è stata, quindi, fissata per l'udienza del 14 marzo 2019 in cui il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L'appello risulta infondato e deve pertanto respingersi.

Relativamente al primo motivo di gravame e quindi alla presunta inammissibilità del ricorso

innanzi alla Commissione Premi per asserita mancata notifica dello stesso ad essa reclamante, dalla documentazione acquisita emerge non solo che la USD Srl Arezzo Football Academy si è fedelmente attenuta al dettato dell'art. 96 NOIF allegando al ricorso sia la tessera del calciatore che la ricevuta di spedizione attestante il contestuale invio della raccomandata alla controparte, ma anche che la raccomandata è stata effettivamente recapitata all'indirizzo di via Antonino Gramsci - Arezzo, dalla stessa US Arezzo Srl indicato come propria sede.

Ciò è quanto, infatti, risulta dalla allegazione della USD Srl Arezzo Football Academy a supporto delle controdeduzioni e segnatamente dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. 149865516282 firmata in data 27 giugno 2018 sia dal destinatario che dall'incaricato alla distribuzione.

Non risponde al vero, quindi, quanto asserito con il primo motivo di gravame e cioè che sarebbe stata completamente omessa la notifica del ricorso.

In ordine al secondo motivo di gravame, si richiama il consolidato orientamento di questo Tribunale secondo cui il vincolo del calciatore per almeno un'intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà, pertanto, ritenersi tale - con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti - un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all'attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva, ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali.

In altre parole, ai fini del riconoscimento del premio di preparazione, il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza.

Nella fattispecie in esame si ritiene che il calciatore sia rimasto presso la USD Srl Arezzo Football Academy per un periodo oggettivamente significativo per la propria formazione, essendo stato tesserato per la stagione 2013/2014 dall'8 ottobre 2013 (e quindi per 9 mesi su 12) e per la stagione sportiva 2014/2015 dal 22 agosto 2014 (quindi per oltre 10 mesi su 12), sostanzialmente in coincidenza con l'avvio delle attività agonistiche così da svolgere un periodo di formazione certamente rilevante e tale da giustificare il riconoscimento del premio di preparazione.

La decisione della Commissione Premi deve dunque essere confermata.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società US Arezzo Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

16) RECLAMO N°. 82 DELLA SOCIETÀ ASD SANT'ANGELO CONTRO LA SOCIETÀ USD FISSIRAGA RIOZZESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 285 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROMBI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Con reclamo del 26.06.2018 la società USD Fissiraga Riozzese adiva la Commissione Premi al

fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Luca Rombi, tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla ASD Sant'Angelo.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 25 ottobre 2018, comunicata alla ASD Sant'Angelo in data 16 novembre 2018, la Commissione Premi, riconoscendo la società USD Fissiraga Riozzese,, quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Luca Rombi, condannava la ASD Sant'Angelo al pagamento dell'importo totale di € 2.730,00, di cui € 2.184,00 a titolo di premio di preparazione in favore della società USD Fissiraga Riozzese ed € 546,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la ASD Sant'Angelo ha proposto reclamo con atto comunicato in data 20 novembre 2018.

La società reclamante, a sostegno dell'impugnazione promossa, rileva che, nei tre anni precedenti l'avvenuto tesseramento quale "giovane dilettante" (stagione 2017/2018), l'atleta Luca Rombi sarebbe stato tesserato nella stagione 2016/2017 con la medesima ASD Sant'Angelo, nella stagione 2015/2016 con la ASD Academy Sant'Angelo e nella stagione 2014/2015 con la USD Fissiraga Riozzese.

Sostiene, dunque, la ASD Sant'Angelo che la USD Fissiraga Riozzese non avrebbe diritto ad alcun premio di preparazione per il calciatore Luca Rombi, dovendo, per il riconoscimento del premio, prendere in considerazione esclusivamente la stessa ASD Sant'Angelo e la ASD Academy Sant'Angelo.

Ritualmente notiziata del reclamo, la USD Fissiraga Riozzese non ha inviato controdeduzioni ed il reclamo veniva deciso all'udienza del 14 marzo 2019.

Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

Si rileva, infatti, che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Luca Rombi è stato tesserato per la USD Fissiraga Riozzese con vincolo annuale nella stagione 2014/2015, per la ASD Academy Sant'Angelo con vincolo annuale nella stagione 2015/2016 e per la ASD Sant'Angelo (nata dalla fusione della medesima ASD Academy Sant'Angelo con la Sant'Angelo) con vincolo annuale nella stagione 2016/2017 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento con la ASD Sant'Angelo (ovvero con la ASD Academy Sant'Angelo, che - alla luce della suddetta fusione ed al conseguente subentro della nuova società nei rapporti giuridici posti in essere dalle precedenti società - nel caso di specie andrà identificata con la medesima ASD Sant'Angelo), la USD Fissiraga Riozzese deve essere considerata quale unica titolare del

vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Sant'Angelo e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

17) RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ ASD SAN GIORGIO CALCIO 2017 CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL BOYS CAROSINO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 302 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZINGAROPOLI ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

In data 26.6.2018 la società ASD Real Boys Carosino adiva la Commissione premi per ivi sentir dichiarare creditrice della ASD San Giorgio Calcio 2017 del premio di preparazione relativo al calciatore Alessandro Zingaropoli con lei tesserato con vincolo annuale nelle stagioni 2014/2015 e tesserato con vincolo pluriennale dalla convenuta dalla stagione 2016/2017.

La Commissione Premi con decisione n. 302/ CU 3/E del 23.10.2018 riconosceva la ASD Real Boys Carosino titolare del diritto a ottenere dalla ASD San Giorgio Calcio 2017 il premio di preparazione relativamente all'atleta Giovanni Gambino quale penultima società, pari a € 218,40 oltre € 32,76 a titolo di penale in favore della FIGC.

La decisione veniva comunicata in data 12.11.2018 e impugnata in data 20.11.2018 dalla ASD San Giorgio Calcio 2017 con ricorso comunicato al solo Tribunale Federale Nazionale, Vertenze Economiche.

La ASD San Giorgio Calcio 2017 assumeva di aver ricevuto da tale Sara Papardo una lettera, indirizzata a Real San Giorgio con la quale la ASD Real Boys Carosino avrebbe richiesto erroneamente il premio per il calciatore Alessandro Zingaropoli; precisava di non aver quindi potuto contestare la pretesa, in quanto società non destinataria di essa. Insisteva per la sospensione della efficacia della decisione e per la sua riforma.

La vertenza veniva chiamata alla udienza del 14.3.2019.

Il reclamo è inammissibile, in quanto tardivo, con conseguente assorbimento degli altri motivi di gravame.

Il reclamo è altresì inammissibile per non essere stato comunicato alla resistente ASD Real Boys Carosino.

Infatti, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Nella fattispecie, che qui ci occupa, esso è comunicato il 20.11 ovvero 8 gg dalla notifica avvenuta il 12.11. Il giorno 20.11 peraltro non è successivo a giorno festivo.

Nel caso di specie, il reclamo avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il termine del 19.11.2018, posto che la decisione impugnata era stata ricevuta dall'odierna appellante il 12.11.2018.

La tardività della comunicazione del reclamo ne determina la inammissibilità.

Inoltre il reclamo doveva essere inviato anche alla resistente a mente dell'art 96 III comma NOIF: *Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte.*

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD San Giorgio Calcio 2017.

Dispone addebitarsi la tassa.

18) RECLAMO N° 89 DELLA SOCIETÀ ASD PONTE CREPALDO ERACLEA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO DON BOSCO SANDONÀ AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 217 - 226 – PREMI DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI BOSO MATTEO – CECERE DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Con ricorso del 22 giugno 2018, la società ASD Calcio Don Bosco Sandonà adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Davide Cecere (Ric. N. 226), tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla ASD Ponte Crepaldo Eraclea.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 25 ottobre 2018, la Commissione Premi, riconoscendo la società ASD Calcio Don Bosco Sandonà quale ultima società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Davide Cecere, condannava la ASD Ponte Crepaldo Eraclea al pagamento dell'importo totale di € 1.067,43, di cui € 928,20 a titolo di premio di preparazione in favore della società ASD Calcio Don Bosco Sandonà ed € 139,23 a titolo di penale da corrisponderci in favore della FIGC.

Allo stesso modo, con ricorso del 22 giugno 2018, la società ASD Calcio Don Bosco Sandonà adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Matteo Boso (Ric. N. 217), tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla ASD Ponte Crepaldo Eraclea.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 25 ottobre 2018, la Commissione Premi, riconoscendo la società ASD Calcio Don Bosco Sandonà quale ultima società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Matteo Boso, condannava la ASD Ponte Crepaldo Eraclea al pagamento dell'importo totale di € 1.067,43, di cui € 928,20 a titolo di premio di preparazione in favore della società ASD Calcio Don Bosco Sandonà ed € 139,23 a titolo di penale da corrisponderci in favore della FIGC.

Avverso le suddette decisioni, la ASD Ponte Crepaldo Eraclea ha proposto reclamo con un unico atto comunicato in data 27 novembre 2018.

A sostegno del proprio reclamo, la società rileva la erroneità delle due decisioni impugnate in quanto i due atleti (Matteo Boso e Davide Cecere) avrebbero manifestato alla ASD Ponte Crepaldo Eraclea di essere liberi da qualsiasi vincolo con la società ASD Calcio Don Bosco Sandonà.

Rappresenta, altresì, la società reclamante che la ASD Calcio Don Bosco San Donà nel corso della stagione sportiva 2017-2018 avrebbe usufruito degli impianti sportivi della ASD Ponte Crepaldo Eraclea, la quale – per tale servizio – avrebbe emesso una fattura di euro 2.635,20.

In assenza di controdeduzioni da parte della società ASD Calcio Don Bosco San Donà, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all'udienza del 14 marzo 2019.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per l'avvenuta impugnazione di due decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

Invero, si rileva che la ASD Ponte Crepaldo Eraclea ha impugnato con un solo ed unico reclamo le due diverse ed autonome decisioni della Commissione Premi di cui al Ric. n. 217 (Calciatore: Matteo Boso) ed al Ric. N. 226 (Calciatore: Davide Cecere), per i quali la società reclamante avrebbe dovuto – al contrario – procedere con il deposito di due autonomi e distinti reclami: uno

avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Matteo Boso ed un altro avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Davide Cecere, corrispondendo per ciascuno un'autonoma tassa reclamo.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Ponte Crepaldo Eraclea.

Dispone incamerarsi la tassa.

19) RECLAMO N°. 90 DELLA SOCIETÀ ASD CJARLINS MUZANE CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION MARTIGNACCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 303 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZULIANI FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Con ricorso n. 303 pervenuto il 27.06.2018 la società ASD Union Martignacco adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della ASD Cjarlins Muzane al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2014/2015 il calciatore Filippo Zuliani.

Con delibera n. 3/E del 25 ottobre 2018 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la società ASD Cjarlins Muzane al pagamento della somma di € 1.706,25, di cui € 1.365,00 a titolo di premio di preparazione in favore della società ASD Union Martignacco quale penultima titolare del vincolo annuale, ed € 341,25 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

La decisione veniva notificata in data 12 novembre 2018 alla ASD Cjarlins Muzane ed in data 16 novembre 2018 alla ASD Union Martignacco.

Avverso tale delibera, la ASD Cjarlins Muzane proponeva appello con reclamo inviato il 28/11/2018.

La reclamante assumeva, di aver ricevuto la richiesta di corresponsione del Premio di preparazione in data 26/06/2018 e di aver provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto in data 13/09/2018 attraverso bonifico. Concludeva pertanto chiedendo l'annullamento della penale da corrispondersi alla FIGC per un ammontare di € 341,25.

La ASD Union Martignacco ritualmente notiziata del reclamo non inviava controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 14 marzo 2019.

Il reclamo è inammissibile.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 96 comma 3 NOIF contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche. Ed ancora, l'art. 30, comma 33 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC recita: "*il procedimento in ultima istanza è instaurato con ricorso che deve essere proposto, senza preannuncio di reclamo, con le modalità di cui all'art. 38, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata*".

Le decisioni sono state comunicate in data 12 novembre 2018, la ASD Cjarlins Muzane ha proposto reclamo solo in data 28 novembre 2018, ben oltre il termine di sette giorni previsto dalle norme federali.

Conseguentemente, il reclamo è da considerarsi inammissibile poiché tardivo; la decisione impugnata deve quindi essere confermata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Cjarlins Muzane.
Dispone addebitarsi la tassa.

20) RECLAMO N° 91 DELLA SOCIETÀ ASD SANVITESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD GRUARO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 294 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SOLOPA MICHAEL), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

In data 26.6.2018 la società ACD Gruaro adiva la Commissione premi per ivi sentir dichiarare creditrice della ASD Sanvitese del premio di preparazione relativo al calciatore Michael Solopa con lei tesserato con vincolo annuale nelle stagioni 2015/2016 e tesserato con vincolo pluriennale dalla convenuta dalla stagione 2016/2017.

La Commissione Premi con decisione n. 294/ Com. Uff. 3/E del 23.10.2018 riconosceva la ACD Gruaro titolare del diritto a ottenere dalla ASD Sanvitese il premio di preparazione relativamente all'atleta Michael Solopa quale penultima società, pari a € 2.160,00 oltre € 540,00 a titolo di penale in favore della FIGC.

La decisione veniva comunicata in data 15.11.2018 e impugnata in data 22.11.2018 dalla ASD Sanvitese con ricorso comunicato al solo Tribunale Federale Vertenze Economiche.

La ASD Sanvitese assumeva di non aver mai ricevuto nessuna richiesta dalla ACD Gruaro; inoltre l'atleta Solopa sarebbe stato tesserato con essa reclamante la sola annata 2016/2017 reputando quindi eccessiva la condanna inflittale.

La vertenza veniva chiamata alla udienza del 14.3.2019.

Il reclamo è inammissibile per non essere stato comunicato alla resistente ACD Gruaro, con conseguente assorbimento degli altri motivi di gravame. Il reclamo è altresì inammissibile per non essere stata corrisposta la relativa tassa.

Infatti, ai sensi dell'art. 96 III comma NOIF il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte.

La mancata comunicazione del reclamo alla resistente ne determina la inammissibilità.

Per questi motivi.

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Sanvitese.

Dispone addebitarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Flavia Tobia **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario** con l'assistenza di Antonella Sansoni.

21) RECLAMO N° 85 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ AC ATLETICO SANTACROCE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 144 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LEARDI VINCENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Con reclamo del 21 novembre 2018 la APD Sport Valdarno ha impugnato la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 2/E del 20 settembre (trasmessa alle Parti in data 16 novembre 2018), con la quale era stata rigettata la richiesta della società reclamante relativa al premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Vincenzo Leardi. A sostegno del proprio reclamo la APD Sport Valdarno rilevava come la liberatoria del 26.6.2017 a firma del Sig. Roberto Cardellini – sulla base della quale era stata rigettata la richiesta di premio – non fosse valida o comunque efficace in quanto il medesimo Sig. Cardellini non aveva mai ricoperto il ruolo di Presidente della APD Sport Valdarno, e comunque non era soggetto legittimato, in quanto privo dei necessari poteri, a sottoscrivere le rinunce ai premi relativi ai tesserati della società. A riprova di quanto sostenuto la reclamante produceva una dichiarazione della delegazione provinciale FIGC di Pisa in cui si attestava che il Sig. Cardellini non aveva mai ricoperto la carica di Presidente e/o rappresentante della APD Sport Valdarno.

La AC Atletico Santacroce ASD presentava controdeduzioni in data 14.1.2019.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 14 marzo 2019.

Il reclamo risulta fondato e deve accogliersi.

In primo luogo deve rilevarsi la tardività delle controdeduzioni della AC Atletico Santacroce ASD, trasmesse in data 14.1.2019 e dunque oltre il termine di sette giorni di cui all'art. 30, comma 34 CGS; tali controdeduzioni risultano dunque inammissibili.

Quanto al merito sulla base dell'organigramma ufficiale della FIGC, acquisito agli atti da questo Tribunale, il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il Sig. Giovanni Gronchi, nel mentre il Sig. Roberto Cardellini non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all'interno della società. La liberatoria rilasciata alla AC Atletico Santacroce ASD e relativa al calciatore Leardi non può dunque ritenersi valida ed efficace; sul punto è opportuno poi precisare che il visto di autenticità della liberatoria ad opera della delegazione provinciale di Pisa riguarda, ovviamente, la sola sottoscrizione da parte del Sig. Cardellini, ma non certo la verifica della sua legittimazione a compiere l'atto giuridico sostanziale.

Il premio di preparazione in discussione deve dunque riconoscersi in capo alla APD Sport Valdarno quale unica società avente diritto; invero il tesseramento del Leardi da parte della APD Sport Valdarno risulta sostanzialmente ininterrotto dalla stagione 2013/2014 e fino al tesseramento per cui è causa da parte della AC Atletico Santacroce ASD avvenuto in data 27.10.2017; la breve parentesi di soli 4 mesi del tesseramento del Leardi per la Giallorossi Sanminiato nella stagione 2016/2017, prima del nuovo tesseramento da parte della APD Sport Valdarno – secondo costante orientamento di questo Tribunale – non può dirsi periodo sufficiente per la maturazione del Premio da parte della consorella Giallorossi Sanminiato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla società APD Sport Valdarno e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, condanna la società AC Atletico Santacroce ASD a corrispondere alla società APD Sport Valdarno la somma di € 546,00 (euro cinquecentoquarantasei/00) a titolo di premio di preparazione per il calciatore Leardi Vincenzo, nonché € 81,90 (euro ottantuno/90) a titolo di penale a favore della FIGC.

Dispone restituirsi la tassa.

22) RECLAMO N°. 86 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ AC ATLETICO SANTACROCE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 120 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CIAMPINI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Con reclamo del 21 novembre 2018 la APD Sport Valdarno ha impugnato la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 2/E del 20 settembre (trasmessa alle Parti in data 16 novembre 2018), con la quale era stata rigettata la richiesta della società reclamante relativa al premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Riccardo Ciampini.

A sostegno del proprio reclamo la APD Sport Valdarno rilevava come la liberatoria del 26.6.2017 a firma del Sig. Roberto Cardellini – sulla base della quale era stata rigettata la richiesta di premio – non fosse valida o comunque efficace in quanto il medesimo Sig. Cardellini non aveva mai ricoperto il ruolo di Presidente della APD Sport Valdarno e comunque non era soggetto legittimato, in quanto privo dei necessari poteri, a sottoscrivere le rinunce ai premi relativi ai tesserati della società. A riprova di quanto sostenuto la reclamante produceva una dichiarazione della delegazione provinciale FIGC di Pisa in cui si attestava che il Sig. Cardellini non aveva mai ricoperto la carica di Presidente e/o rappresentante della APD Sport Valdarno.

La AC Atletico Santacroce ASD presentava controdeduzioni in data 14.1.2019.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 14 marzo 2019.

Il reclamo risulta fondato e deve accogliersi.

In primo luogo deve rilevarsi la tardività delle controdeduzioni della AC Atletico Santacroce ASD, trasmesse in data 14.1.2019 e dunque oltre il termine di sette giorni di cui all'art. 30, comma 34 CGS; tali controdeduzioni risultano dunque inammissibili.

Quanto al merito sulla base dell'organigramma ufficiale della FIGC acquisito agli atti da questo Tribunale, il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il Sig. Giovanni Gronchi, nel mentre il Sig. Roberto Cardellini non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all'interno della società. La liberatoria rilasciata alla AC Atletico Santacroce ASD e relativa al calciatore Ciampini, non può dunque ritenersi valida ed efficace; sul punto è opportuno poi precisare che il visto di autenticità della liberatoria ad opera della delegazione provinciale di Pisa riguarda, ovviamente, la solo sottoscrizione da parte del Sig. Cardellini, ma non certo la verifica della sua legittimazione a compiere l'atto giuridico sostanziale.

Il premio di preparazione in discussione deve dunque riconoscersi in capo alla APD Sport Valdarno quale unica società avente diritto; invero il tesseramento del calciatore Ciampini da parte della APD Sport Valdarno è ininterrotto dalla stagione 2013/2014 e fino al tesseramento per cui è causa da parte della AC Atletico Santacroce ASD avvenuto in data 27.10.2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla società APD Sport Valdarno e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, condanna la società AC Atletico Santacroce ASD a corrispondere alla società APD Sport Valdarno la somma di € 546,00 (euro cinquecentoquarantasei/00) a titolo di premio di preparazione per il calciatore Ciampini Riccardo, nonché € 81,90 (euro ottantuno/90) a titolo di penale a favore della FIGC.

Dispone restituirsi la tassa.

23) RECLAMO N°. 87 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ AC ATLETICO SANTACROCE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 119 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAMBI GIANLUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Con reclamo del 21 novembre 2018 la APD Sport Valdarno ha impugnato la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 2/E del 20 settembre (trasmessa alle Parti in data 16 novembre 2018), con la quale era stata rigettata la richiesta della società reclamante relativa al premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Gianluca Cambi.

A sostegno del proprio reclamo la APD Sport Valdarno rilevava come la liberatoria del 26.6.2017 a firma del Sig. Roberto Cardellini – sulla base della quale era stata rigettata la richiesta di premio – non fosse valida o comunque efficace, in quanto il medesimo Sig. Cardellini non aveva mai ricoperto il ruolo di Presidente della APD Sport Valdarno e comunque non era soggetto legittimato, in quanto privo dei necessari poteri, a sottoscrivere le rinunce ai premi relativi ai tesserati della società. A riprova di quanto sostenuto la reclamante produceva una dichiarazione della delegazione provinciale FIGC di Pisa in cui si attestava che il Sig. Cardellini non aveva mai ricoperto la carica di Presidente e/o rappresentante della APD Sport Valdarno.

La AC Atletico Santacroce ASD presentava controdeduzioni in data 14.1.2019.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 14 marzo 2019.

Il reclamo risulta fondato e deve accogliersi.

In primo luogo deve rilevarsi la tardività delle controdeduzioni della AC Atletico Santacroce ASD, trasmesse in data 14.1.2019 e dunque oltre il termine di sette giorni di cui all'art. 30, comma 34 CGS; tali controdeduzioni risultano dunque inammissibili.

Quanto al merito sulla base dell'organigramma ufficiale della FIGC acquisito agli atti da questo Tribunale, il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il Sig. Giovanni Gronchi, nel mentre il Sig. Roberto Cardellini non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all'interno della società. La liberatoria rilasciata alla AC Atletico Santacroce ASD e relativa al calciatore Cambi non può dunque ritenersi valida ed efficace; sul punto è opportuno poi precisare che il visto di autenticità della liberatoria ad opera della delegazione provinciale di Pisa riguarda, ovviamente, la solo sottoscrizione da parte del Sig. Cardellini, ma non certo la verifica della sua legittimazione a compiere l'atto giuridico sostanziale.

Il premio di preparazione in discussione deve dunque riconoscersi in capo alla APD Sport Valdarno quale unica società avente diritto; invero il tesseramento del calciatore Cambi da parte della APD Sport Valdarno è ininterrotto dalla stagione 2013/2014 e fino al tesseramento per cui è causa da parte della AC Atletico Santacroce ASD avvenuto in data 27.10.2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla società APD Sport Valdarno e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, condanna la società AC Atletico Santacroce ASD a corrispondere alla società APD Sport Valdarno la somma di € 546,00 (euro cinquecentoquarantasei/00) a titolo di premio di preparazione per il calciatore Cambi Gianluca, nonché € 81,90 (euro ottantuno/90) a titolo di penale a favore della FIGC.

Dispone restituirsi la tassa.

24) RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ UCD CUOIOPELLI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 194 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TELLESCHI NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Ordinanza.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Publicato in Roma il 21 maggio 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Gabriele Gravina